

Regolamento settoriale sulle limitazioni d'ammissione allo studio di medicina all'Università della Svizzera italiana¹

del 02.12.2016 (stato 02.06.2022)

Il Senato accademico dell'Università della Svizzera italiana

visti la Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (LUni); lo Statuto dell'Università della Svizzera italiana del 20 marzo 2020; il Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni all'Università della Svizzera italiana del 14 aprile 2000,

approva:

Capitolo I – Generalità

Art. 1
Campo di applicazione

- ¹ Il presente Regolamento si applica allo studio di medicina all'Università della Svizzera italiana (USI).
- ² Esso regola la limitazione dell'ammissione e l'assegnazione dei posti di studio ai corsi di Bachelor e Master in medicina.
- ³ Nel testo i nomi declinati al maschile o maschile plurale sono comprensivi anche del femminile o femminile plurale.

Art. 2
Futuri studenti stranieri²

- ¹ Per quanto riguarda l'accesso agli studi di medicina, i seguenti candidati vengono trattati come cittadine e cittadini svizzeri:
 - a. i cittadini del Principato del Liechtenstein;
 - b. gli stranieri domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
 - c. i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Islanda e della Norvegia, con un permesso di soggiorno svizzero UE/AELS con la menzione "attività lucrativa" (secondo art. 9 cpv. 3, Allegato I, dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, ALC, RS 0.142.112.681) che possono dimostrare un'attività professionale strettamente legata agli studi di medicina. Per attività professionale strettamente legata agli studi di medicina si intende un'attività lavorativa di almeno un anno in Svizzera in una delle professioni elencate nell'art. 2 della Legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed, RS 811.11);

¹ Già Regolamento sulle limitazioni d'ammissione allo studio di medicina all'Università della Svizzera italiana.

² Ripreso dalla Raccomandazione del Consiglio delle Scuole Universitarie relativa all'ammissione di futuri studenti stranieri agli studi di medicina in Svizzera del 27 febbraio 2020 per la versione originale vedi Empfehlung des Hochschulrats für den Zugang ausländischer Studienanwärterinnen und –anwärter zum Medizinstudium in der Schweiz vom 27. Februar 2020.

-
- d. i figli, indipendentemente dalla loro nazionalità, di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Islanda, della Norvegia e del Principato del Liechtenstein, in possesso di un permesso di soggiorno svizzero in qualità di familiari di un cittadino dell'UE/AELS in Svizzera con la menzione «Ricongiungimento familiare» (come da art. 3 cpv. 6, Allegato I, ALC);
- e. gli stranieri residenti in Svizzera ai sensi degli articoli da 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC, RS 210):
- i. che sono in possesso di un permesso di dimora in Svizzera da almeno cinque anni ininterrottamente, con lo scopo principale di esercitare un'"attività lucrativa",
 - ii. che dispongono di un attestato di maturità federale o cantonale riconosciuto a livello nazionale (conformemente all'Ordinanza del 15 febbraio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità e al regolamento della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica istruzione- CDPE del 16 gennaio 1995 sul riconoscimento degli attestati di maturità liceale),
 - iii. che hanno uno dei seguenti certificati:
 - Attestato federale di maturità professionale;
 - Diploma di maturità professionale rilasciato in Liechtenstein e riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - Certificato di scuola specializzata riconosciuto a livello nazionale; ciascuno in combinazione con l'attestato di superamento dell'esame complementare (ai sensi dell'Ordinanza del 2 febbraio 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali, RS 413.14),
 - iv. che sono coniugati con un cittadino svizzero o che hanno contratto un'unione domestica registrata,
 - v. i cui coniugi o partner registrati sono domiciliati in Svizzera,
 - vi. i cui coniugi o partner registrati sono residenti in Svizzera da almeno cinque anni senza interruzioni e sono in possesso di un permesso di dimora secondo cui lo scopo principale del soggiorno è quello di esercitare un'"attività lucrativa";
- f. gli stranieri residenti in Svizzera da almeno due anni conformemente agli articoli da 23 a 26 del Codice civile svizzero:
- i. i cui genitori sono domiciliati in Svizzera,
 - ii. i cui genitori risiedono in Svizzera da almeno cinque anni e che sono in possesso di un permesso di dimora il cui scopo principale del soggiorno è quello di esercitare un'"attività lucrativa" senza interruzione;
- g. i bambini i cui genitori hanno uno statuto diplomatico in Svizzera (Carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri tipo "B", "C" e "D blu");
- h. i rifugiati riconosciuti dalla Confederazione.
- ² Per ciascuno dei casi summenzionati si applicano le seguenti condizioni:
- a. Quale ultimo termine per l'inoltro della domanda di iscrizione fa stato la data di iscrizione massima per gli studi di medicina fissato da Swissuniversities.
-

	<p>b. I cittadini stranieri di cui al punto 1, lettere da a fino ad h, devono presentare la documentazione comprovante l'idoneità all'ammissione entro e non oltre il giorno della scadenza del termine di iscrizione. Il certificato di formazione ai sensi della lettera e, punti ii. e iii., può essere presentato successivamente.</p> <p>³ Restano riservati i requisiti generali di ammissione dell'università scelta dai futuri studenti.</p> <p>⁴ La <i>Raccomandazione del Consiglio</i> delle scuole universitarie del 19 novembre 2015 è revocata.</p>
Art. 3 Termine d'iscrizione	<p>¹ Per l'ammissione al Bachelor, il termine d'iscrizione per lo studio di medicina è fissato da Swissuniversities ed è ogni anno il 15 febbraio (inizio nel semestre autunnale del medesimo anno). Iscrizioni tardive non vengono considerate.</p> <p>² Per l'ammissione al Master, il termine d'iscrizione è fissato dall'USI ed è ogni anno il 30 aprile (inizio nel semestre autunnale del medesimo anno). Iscrizioni tardive saranno considerate in relazione alla disponibilità di posti.</p>
Art. 4 Capacità di ammissione	<p>¹ Conformemente all'art. 10 cpv. 2 lett. j dello Statuto dell'USI il Consiglio dell'Università, su proposta della Facoltà di scienze biomediche, fissa annualmente il numero di posti di formazione del primo anno di studio del Bachelor in medicina e del primo anno di studio del Master in medicina.</p> <p>² La capacità d'insegnamento della Facoltà di scienze biomediche è definita tenendo conto del personale docente, della logistica, dei mezzi finanziari, delle infrastrutture e dei posti di pratica clinica.</p>
Art. 5 Disposizioni d'ammissione dell'USI	<p>Il Regolamento generale per le ammissioni e le immatricolazioni all'USI si applica per tutto ciò che non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento.</p>
<hr/> Capitolo II – Bachelor in medicina <hr/>	
2.1. Preiscrizione <hr/>	
Art. 6 Limitazioni d'ammissione	<p>Limitazioni d'ammissione sono decise quando il numero delle pre-iscrizioni al primo anno di studio di Bachelor supera la capacità di ammissione ai sensi dell'art. 4 cpv. 1, malgrado la deviazione su altre università e in considerazione di una quota media di ritiri.</p>
<hr/> 2.2. Test attitudinale <hr/>	
Art. 7 Scopo del test attitudinale	<p>Qualora siano introdotte limitazioni d'ammissione al Bachelor in medicina il candidato deve sottoporsi ad un test attitudinale.</p>
Art. 8 Ammissione al test attitudinale	<p>¹ Al test attitudinale è ammesso chi:</p> <p>a. Può soddisfare le condizioni di ammissione allo studio di Bachelor in medicina entro l'inizio dello stesso anno.</p> <p>b. Può fornire la documentazione di condizioni speciali che, conformemente alle direttive d'ammissione in vigore, devono sussistere già al momento dell'iscrizione (entro il 15 febbraio).</p>

Art. 9 Organizzazione e attuazione	<ol style="list-style-type: none">¹ Il Segretariato generale della Conferenza Svizzera delle Scuole Universitarie (CSSU) o un altro organo definito d'intesa con gli altri cantoni è incaricato di organizzare e attuare il test attitudinale e la successiva procedura di assegnazione.² L'organizzazione e l'attuazione del test attitudinale e la successiva procedura di assegnazione sono coordinate con gli altri cantoni che eseguono un test attitudinale.
Art. 10 Costi	<ol style="list-style-type: none">¹ I candidati sono tenuti a partecipare alle spese di esecuzione del test con un importo definito dal competente organo.² Questo importo è da pagare all'organo competente al più tardi 45 giorni prima della data fissata per il test. I candidati che non pagano l'importo entro questo termine, non vengono ammessi al test. La relativa iscrizione è considerata ritirata.³ I candidati che vogliono essere valutati sulla base del risultato del test dell'anno precedente conformemente all'art. 14 cpv. 2, non pagano nessun importo.
Art. 11 Disturbo degli esami e atti illeciti	<ol style="list-style-type: none">¹ Chi disturba il regolare svolgimento del test, può essere escluso dal proseguimento del test da parte del sorvegliante. Quale risultato del test farà stato l'esito raggiunto fino all'esclusione.² Chi cerca di influenzare il risultato del test con atti illeciti, può essere escluso dal proseguimento del test da parte del sorvegliante. Atti illeciti sono segnatamente l'uso di mezzi ausiliari non ammessi come anche lo svolgimento di una parte del test oltre il tempo concesso.³ L'esito del test è di zero punti se il candidato è escluso dal proseguimento del test a causa di atti illeciti scoperti dopo il termine del test.⁴ Questa disposizione è applicabile a tutti i candidati che hanno indicato l'USI quale prima scelta di luogo di studio, indipendentemente dal luogo di esecuzione del test.⁵ I candidati che non sono d'accordo con la misura presa possono richiedere una disposizione della competente università giusta articolo 13.
2.3. Assegnazione	
Art. 12 Assegnazione	<ol style="list-style-type: none">¹ Assegnazione dei candidati:<ol style="list-style-type: none">a. Il competente organo (swissuniversities) assegna i candidati con i risultati sufficienti del test attitudinale ai posti di studio delle università che aderiscono il test attitudinale.b. Nell'assegnazione del luogo di studio, l'organo competente soddisfa per quanto possibile i desideri dei candidati. Tiene innanzi tutto conto del domicilio, del risultato del test e in casi eccezionali delle condizioni personali.² Assegnazione dei candidati ai posti di studio vacanti:<ol style="list-style-type: none">a. I posti di studio vacanti dopo la prima assegnazione sono attribuiti dal competente organo (swissuniversities), d'intesa con le università.b. La procedura d'assegnazione si considera chiusa 10 giorni prima dell'inizio del semestre.
Art. 13 Decisione per un	Il Servizio ammissioni e diplomi comunica ai candidati che hanno indicato l'USI quale luogo di studio di prima scelta e a coloro ai quali è stato

posto di studio all'USI	assegnato un posto di studio all'USI, la decisione di ammissione o di non ammissione.
--------------------------------	---

Art. 14 Iscrizione alla ripetizione del test attitudinale	<ol style="list-style-type: none">1 Candidati che sulla base del risultato del test non hanno ricevuto un posto di studio, possono iscriversi di nuovo l'anno successivo e ripetere il test. Essi sono trattati allo stesso modo dei candidati iscritti per la prima volta. Vale solo l'ultimo risultato del test ottenuto.2 Chi si iscrive di nuovo allo studio di medicina entro un anno dal superamento del test, può rinunciare ad una ripetizione del test. Il risultato del test conseguito l'anno precedente è convertito su una scala equivalente a quella del test dell'anno corrente. Determinante è il valore calcolato in questa maniera.
--	--

2.4. Ammissione

Art. 15 Conferma dei posti di studio	<ol style="list-style-type: none">1 Chi è ammesso deve confermare entro 10 giorni dal ricevimento della decisione dell'USI che inizierà lo studio di medicina alla data indicata.2 Se le condizioni di ammissione sono soddisfatte, la Facoltà decide l'ammissione allo studio.3 In assenza della conferma del candidato, la decisione di ammissione è considerata revocata, e il posto di studio è disponibile.
---	--

2.5. Cambiamento di università o di percorso studi

Art. 16 Cambio di università o di percorso studi	<ol style="list-style-type: none">1 Studenti di medicina di un'altra università, ammessi in base al loro risultato al test attitudinale svizzero, possono essere ammessi all'USI a partire dal secondo anno di Bachelor in medicina, se sono disponibili posti di studio.2 Qualora studenti di medicina dentaria di un'università svizzera richiedessero il cambiamento di percorso studi verso medicina umana, le seguenti condizioni devono essere verificate:<ol style="list-style-type: none">a. la richiesta viene presa in considerazione in base ai posti disponibili;b. l'ammissione è concessa esclusivamente al terzo anno di Bachelor;c. i candidati devono avere completato il Bachelor in medicina dentaria di un'università svizzera;d. il risultato ottenuto al test d'ammissione e valido per lo studio di medicina dentaria, deve essere compreso nel range dei risultati validi per l'ottenimento di un posto di studio per medicina umana nello stesso anno.
---	---

Capitolo II – Master in medicina

Art. 17 Iscrizione e ammissione	<ol style="list-style-type: none">1 Studenti immatricolati all'USI richiedono l'ammissione allo studio di Master in medicina con l'iscrizione al semestre autunnale.2 Studenti delle università partner (ETH e UZH), con le quali l'USI ha un accordo, richiedono l'ammissione allo studio di Master in medicina con l'immatricolazione e l'iscrizione al semestre autunnale, compilando il modulo online.3 Studenti di altre università richiedono l'ammissione allo studio di Master in medicina inoltrando la candidatura, compilando il modulo online.4 È esclusa l'ammissione al semestre primaverile.
--	--

Art. 18
Assegnazione
di posti di studio
del Master in
medicina

- 1 Titolari di un diploma di Bachelor in medicina dell'USI hanno garantito un posto di studio al Master in medicina all'USI, se il passaggio dal Bachelor al Master avviene senza interruzioni.
- 2 Titolari di un Bachelor in medicina delle università partner (ETH e UZH), hanno garantito un posto di studio al Master in medicina all'USI, nei limiti degli accordi specifici, se il passaggio dal Bachelor al Master avviene senza interruzioni.
- 3 Studenti iscritti al Master dell'USI che, a causa di risultati insoddisfacenti, ripetono l'anno.

Art. 19
Assegnazione
di posti di studio
vacanti

- 1 I posti di studio che restano vacanti dopo l'assegnazione secondo art. 18, vengono assegnati nell'ordine a:
 - a. Titolari di un diploma di Bachelor in medicina dell'USI o delle università partner (ETH e UZH) che hanno preso un congedo o che hanno interrotto gli studi.
 - b. Titolari di un diploma Bachelor in medicina di un'università Svizzera che aderisce al test attitudinale.
 - c. Titolari di un diploma Bachelor in medicina di un'università Svizzera che non aderisce al test attitudinale.
 - d. Titolari di un diploma Bachelor in medicina di un'università straniera di un Paese, di cui la formazione di medicina è riconosciuta in Svizzera dalla Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), se questo diploma autorizza lo studente ad accedere allo studio di Master in quel Paese. Per i Paesi dove tale diploma non esiste, si considera lo stato di avanzamento negli studi.
 - e. Titolari di un diploma Master in medicina di un'università straniera che hanno una decisione del MEBEKO e che devono ancora completare un Master per essere ammessi all'esame federale.
- 2 Se il numero di candidati con pari priorità supera i posti vacanti, all'interno dei gruppi di priorità (lettere a-e) l'assegnazione avviene considerando le valutazioni conseguite nel Bachelor o rispettivamente la media delle note del *Transcript*, le conoscenze linguistiche, il domicilio e in casi eccezionali le condizioni personali.

Capitolo IV – Contenzioso e disposizioni finali

Art. 20
Provvedimenti e
ricorsi

Per le contestazioni (segnatamente reclami e ricorsi) valgono le disposizioni dell'art. 62 dello Statuto dell'USI.

Art. 21
Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente.
